

**VERBALE DI CONCERTAZIONE DEI CRITERI PER LA RIAPERTURA DELLA  
PROCEDURA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
RELATIVO AL PERSONALE DI RUOLO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il 26 novembre e l'1 dicembre 2008 si è svolto il confronto con le OO.SS. in sede di concertazione dei criteri per l'attivazione, in via straordinaria, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro relativo al personale di ruolo con qualifica dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate.

Sono presenti:

per l'Agenzia delle Entrate il Direttore Centrale del Personale, dott. Girolamo Pastorello;

per le OO.SS.:

- Filippo Petrerà, (Fp Cgil)
- Guido Stabile (Cisl Fp)
- Roberto Cefalo (Uil Pa)
- Giancarlo Anglana, Giovanni Imparato, Valentino Sempreboni, Giuseppe Sorrentino (Salfi)
- Domenico Romano, Rosalba Campione (Cida-Unadis)

Il dott. Pastorello espone i criteri generali predisposti dall'Agenzia per la riapertura della procedura di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in attuazione dell'art. 40 del CCNL della dirigenza dell'area VI.

I criteri generali della riapertura della procedura sono dettagliatamente illustrati nel documento allegato al presente verbale.

Le OO.SS. esprimono unitariamente la loro posizione nel documento allegato, che si intende parte integrante del presente verbale

Il dott. Pastorello specifica che con circolare n. 10/ del 2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che anche i trattenimenti accordati nel 2008 sono assoggettati alla nuova disciplina e che quindi anche nei loro confronti l'Agenzia può risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima nel rispetto dei termini di preavviso.

Precisa inoltre che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'età massima di servizio, preceduta dal preavviso di sei mesi, entrerà a regime e proseguirà anche negli anni successivi.

Il budget dell'intera operazione di risoluzione straordinaria consensuale del rapporto di lavoro è il medesimo già oggetto della concertazione del 28 marzo 2008.

Per i motivi esposti nel documento allegato le OO.SS. ritengono conclusa con esito negativo la concertazione su tale disciplina.

La parte pubblica prende atto delle posizioni espresse dalle OO.SS.

<b>Agenzia delle Entrate</b>	<b>Organizzazioni sindacali area VI dirigenti</b>
FIRMATO	<b>CGIL/FP</b> FIRMATO
	<b>CISL/FP</b> FIRMATO
	<b>UIL/PA</b> FIRMATO
	<b>CONFSAL/SALFI</b> FIRMATO
	<b>CIDA/UNADIS</b> FIRMATO

CGIL, CISL,UIL, SALFI e CIDA ribadiscono le osservazioni critiche già esposte in occasione dell'incontro del 26 novembre 2008 e insistono nella richiesta dell'apertura del tavolo di contrattazione (art.4, lettera d, del CCNL) per le ricadute sui dirigenti degli effetti della ristrutturazione in atto.

Solo a fronte di un quadro organizzativo definito nel numero e nella pesatura delle nuove e vecchie posizioni dirigenziali sarà possibile attivare la concertazione sui criteri per la risoluzione consensuale di cui all'articolo 40 del CCNL.

**Denunciano e contestano** fortemente la decisione dell'Agenzia di utilizzare, in modo indiscriminato e a regime, la norma prevista dalla legge 133/2008, articolo 72, comma 11 che prevede la facoltà e non l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di risolvere i contratti in essere al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, che non risponde ad alcuna immediata esigenza organizzativa ma, al contrario, impoverisce ancora di più il ruolo dei dirigenti in una fase in cui più della metà delle posizioni dirigenziali è ricoperta con incarichi provvisori.

**Denunciano**, inoltre, l'illegittimità dei provvedimenti di collocamento a riposo anche per i lavoratori, dirigenti e non, tutelati dalla previsione normativa di cui all'articolo 72, comma 8, della Legge 133/2008, i quali al 31/12/2008 hanno maturato i 65 anni di età anagrafica e hanno già acquisito il diritto a restare in servizio fino al compimento dei 67 anni di età. Tale illegittimità trova conferma nella contraddizione palese fra quanto asserito nella premessa del regolamento per il riavvio della procedura straordinaria di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, - che al punto 1 recita testualmente: "sono fatti salvi i trattenimenti che hanno decorrenza entro il 31 dicembre 2008" - e la lettera B) del paragrafo 2 dello stesso regolamento che prevede: "la risoluzione con preavviso sarà disposta anche nei confronti dei dirigenti che, sebbene abbiano compiuto o compiranno 65 anni di età entro il 31 dicembre 2008, ..... hanno compiuto o compiranno 40 anni di anzianità.". Tutto questo sulla base, secondo l'Agenzia, della circolare n.10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Per l'Agenzia, quindi, una circolare "modifica e deroga" una norma di legge!

**Ritengono**, pertanto, che l'intera operazione "risoluzione consensuale" appare nella sostanza una mera e non opportuna "elargizione a discrezione dell'Agenzia", tenuto conto che le scarse risorse finanziarie messe a disposizione non consentiranno:

- di soddisfare tutte le eventuali richieste di monetizzazione del previsto preavviso di 6 mesi obbligatorio per i pensionandi ex articolo 72 della Legge 133/2008;
- di soddisfare tutte le richieste di risoluzione consensuale anche a parità di requisiti soggettivi dei richiedenti.

Per tutte le ragioni sopra esposte, le Organizzazioni sindacali firmatarie esprimono forte dissenso e contrarietà sull'intera operazione.

Roma 1 dicembre 2008

CGIL .....FIRMATO.....

CISL ... FIRMATO .....

UIL .. FIRMATO .....

SALFI .... FIRMATO .....

CIDA ... FIRMATO .....